

Codice DB1010

D.D. 29 giugno 2012, n. 506

**Servizio sostitutivo mensa per il personale degli enti di gestione delle aree protette regionali.  
Determinazione valore buono pasto.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sono stati istituiti i nuovi enti strumentali di gestione delle Aree protette regionali;

l’art. 19, comma 1 della legge regionale 19/2009, prevede che al personale degli enti di gestione delle Aree protette regionali si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale;

l’art. 22, comma 2, lett.a) della legge regionale 19/2009 stabilisce che alla copertura degli oneri del personale degli enti di gestione suddetti si provvede tramite trasferimenti regionali;

ai sensi dell’art. 29 della l.r. 19/2009 la Regione svolge un’attività di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti al fine di garantire l’unitarietà delle scelte del sistema;

per quanto concerne il servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto ai dipendenti degli enti di gestione delle aree protette è necessario assicurare la parità di trattamento rispetto al valore nominale del buono ad oggi erogato ai dipendenti regionali, pari ad euro 11,00, come risulta dalla Determinazione dirigenziale n. 406DB0710 del 25/05/2011;

fino ad oggi gli enti di gestione nel procedere all’affidamento del servizio sostitutivo mensa hanno utilizzato lo sconto praticato dalle ditte appaltatrici del servizio riversandolo sul valore facciale del buono, che pertanto è risultato essere, in alcuni enti, superiore ad euro 11,00;

considerato l’indirizzo espresso in sede di Conferenza dei Presidenti ex art. 31 della l.r. 19/2009 in data 30 maggio 2012, volto ad equiparare, all’interno del sistema delle aree protette, il valore facciale dei buoni pasto, uniformandolo a quello stabilito dall’Amministrazione regionale per i propri dipendenti, indipendentemente dalla eventuale diversità nei prezzi o sconti praticati dalle diverse ditte fornitrici;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, e nell’ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento sopra richiamati, di stabilire che gli enti di gestione, in occasione del rinnovo dei contratti di affidamento del servizio sostitutivo mensa, determinino il valore facciale del buono pasto in euro 11,00, avendo cura di introitare nel bilancio dell’ente quanto risparmiato a titolo di sconto;

ritenuto altresì di stabilire che eventuali variazioni del valore facciale del buono pasto per i dipendenti regionali saranno comunicate con lettera agli Enti in modo da consentire ad essi di uniformarsi alle variazioni con le rispettive procedure di gara;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

*determina*

di stabilire, per le ragioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, che gli enti di gestione delle Aree protette regionali, in occasione del rinnovo dei contratti di affidamento del servizio sostitutivo mensa, determinino il valore facciale del buono pasto in euro 11,00, avendo cura di introitare nel bilancio dell’ente quanto eventualmente risparmiato a titolo di sconto;

di stabilire che eventuali variazioni del valore facciale del buono pasto per i dipendenti regionali saranno comunicate con lettera agli Enti di gestione delle Aree protette regionali in modo da consentire ad essi di uniformarsi alle variazioni con le rispettive procedure di gara.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto

Il Dirigente  
Giovanni Assandri